

Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Turri

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli enti locali devono avviare un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *“processo di razionalizzazione”*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013).

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013).

Il presente piano è realizzato sulla scorta delle informazioni ed indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata.

3. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Turri partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Abbanoa spa
2. GAL Marmilla società consortile a.r.l.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Turri, oltre a far parte dell'Unione dei Comuni "Marmilla", partecipa al Consorzio Turistico "Sa Corona Arrubia", con una quota del 5 % e al Consorzio obbligatorio "Autorità d'ambito territoriale della Sardegna" con una partecipazione dello 0,027%.

III – Il piano operativo di razionalizzazione

1. ABBANO SPA

Con la Legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n. 36 del 1/5/1994 (cd. Legge Galli), a sua volta adottata in recepimento della normativa europea.

La legge regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di un unico gestore (Abbanoa) e di un'unica tariffa.

In precedenza il sistema contava oltre 130 gestori, tra società di capitali e gestioni comunali, con abnormi disparità di trattamento tra i territori. L'Autorità d'Ambito ha optato per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ad un unico soggetto: una società per azioni interamente a capitale pubblico, (secondo le modalità di cui all'art. 113, comma 5 lett. c) del Testo Unico degli Enti Locali), così escludendo il ricorso alle procedure mediante gara.

All'atto di sottoscrizione della fusione, SIDRIS ha assunto la denominazione Abbanoa s.p.a.

I suoi azionisti altro non erano che i 299 comuni già soci delle società consorziate e transitoriamente la Regione Sardegna per il tramite di ESAF, Ente in liquidazione.

Abbanoa ha prestato il suo servizio in base ad una convenzione con una durata di 26 anni, sulla base del Piano d'Ambito approvato nel 2002.

Quote di partecipazione: 0,0234760 % (al 30/06/2014)

Durata impegno: 31/12/2100

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari: ANNO 2011: - 12.581.191 (perdita)
ANNO 2012: - 11.587.246 (perdita) ANNO 2013: 71.967.535 (utile)

La partecipazione del comune di Turri alla Società Abbanoa Spa rientra nel novero delle possibilità offerte dalla Legge 244/2007 in quanto le attività svolte dalla società sono da definirsi di "interesse generale" secondo il concetto di derivazione comunitaria.

2. SOCIETA' CONSORTILE GAL MARMILLA A.R.L.

Il GAL è una società consortile a responsabilità limitata. La società sostiene e promuove il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento degli attori del territorio e la partecipazione dei soggetti privati, garantendo la loro adeguata presenza nella costituzione del partenariato e nella composizione degli organi decisionali.

L'attività sociale sarà riferita ai seguenti ambiti operativi:

- a. Valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e culturale;
- b. Agricoltura ed attività connesse ed affini, agriturismo e turismo rurale;
- c. Animazione, comunicazione e sensibilizzazione dello spazio economico-sociale e civile di competenza nonché dello spazio rurale;
- d. Concorso allo sviluppo e al miglioramento della qualità della vita delle zone rurali;
- e. Concorso al miglioramento e allo sviluppo dell'ambiente economico e sociale;
- f. Sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario e società cooperative;
- g. Caratterizzazione, valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti relativi con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed originali;
- h. Sostegno ed incentivazione alla creazione ed allo sviluppo di attività agricole connesse, affini e collaterali, turistiche, artigianali, industriali e del terziario;
- i. Formazione professionale ed ausili all'occupazione compresi i servizi di sostituzione temporale e di accompagnamento;
- j. Ricerche di mercato ed altre attività di promozione e valorizzazione, nonché servizi collettivi anche informatici e telematici;
- k. Studi, consulenze e ricerche, nonché ogni altra attività connessa, complementare e/o affine alle precedenti.

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050

Misura della partecipazione dell'ente: 1,61%

Durata dell'impegno: fino al 2050

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari: UTILE ESERCIZIO (2011) € 18.416; (2012) € 357; (2013) € 6

Il GAL Marmilla ha finalità di pubblico interesse, avendo ad oggetto la gestione di servizi di sviluppo turistico e rurale. Sussistono, pertanto, le condizioni per un mantenimento delle quote nella predetta società. Inoltre, grazie all'azione della società, si rende possibile partecipare attivamente a bandi europei e nazionali, al fine di reperire specifici finanziamenti per l'attività dell'Ente.

3. AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA

La Legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n. 36 del 1/5/1994 (cd. Legge Galli), a sua volta adottata in recepimento della normativa europea.

La legge regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di un unico gestore (Abbanoa) e di un'unica tariffa.

Il definitivo avvio della riforma del Servizio Idrico Integrato (SII) è stato consacrato con la legale costituzione del consorzio obbligatorio Autorità d'Ambito, quale forma di cooperazione tra i Comuni e le Province rientranti nell'unico ATO regionale. La formale costituzione dell'Autorità d'Ambito, è avvenuta a seguito di un procedimento avviato dal Commissario Governativo per l'emergenza idrica che ha anticipato i primi adempimenti dell'Autorità e ne ha promosso la procedura di elezione.

In attuazione dell'articolo 1, comma 1 quinquies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2010, n. 42, e nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del servizio idrico integrato, le funzioni già svolte dall'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna sono esercitate, dal 1° gennaio 2013 sino alla data di entrata in vigore della suddetta legge, da un commissario straordinario nominato, sulla base di una designazione del Consiglio delle autonomie locali, con decreto del Presidente della Regione e scelto tra coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la carica di sindaco o di amministratore locale".

Il decreto n. 79/2013 del Presidente della Regione ha dato l'avvio operativo all'attività della nuova Gestione Commissariale che, in attuazione della L.R. 11/2013, ha operato dal 10 giugno u.s. per lo svolgimento delle funzioni già svolte dall'Autorità d'Ambito, soppressa a livello nazionale dalla legge n. 42 del 201

Attività svolte a favore dell'ente o delle attività di servizio pubblico affidate:

CONSORZIO PUBBLICO PER LA PROGRAMMAZIONE, REGOLAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;

Misura della partecipazione dell'ente : 0,026876553 %;

Valore in euro: 618,16;

Durata dell'impegno: Costituito in data 25.09.2003 a tempo indeterminato;

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari. Utile d'esercizio: ANNO 2011: €. 1.540.038,74; ANNO 2012: €. 1.490.653,17; ANNO 2013: €. 2.343.327,08.

L'attività di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi esclusivamente civili, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue configura attività di "interesse generale" secondo il concetto di derivazione comunitaria e per cui rientrando nel novero delle casistiche possibili ex L.n. 244/2007.

4. CONSORZIO TURISTICO "SA CORONA ARRUBIA"

Il Consorzio turistico costituito, ai sensi dell'art. 31 del T.U.E.L., vede la partecipazione di 20 Comuni : Barumini - Collinas - Furti - Genuri - Gonnostramatza - Las Plassas - Mogoro - Lunamatrona - Pauli Arborei - Sanluri - Sardara - Segariu - Siddi - Setzu- Tuili- Turri - Ussaramanna - Villamar - Villanovaforru e Villanovafranca.

Le finalità sono le seguenti: Promozione e gestione di tutte le iniziative atte allo sviluppo turistico, artigianale, industriale, agricolo, commerciale nonché della valorizzazione dei beni ambientali, archeologici, architettonici, storici, demoantropologici della peculiarità della zona, attraverso l'esecuzione degli studi necessari allo sviluppo integrale della zona e la progettazione, promozione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di interesse comune nonché la promozione e organizzazione e la gestione di formazione professionale.

Misura della partecipazione dell'ente: 5%.

Durata dell'impegno: Costituito nel 1999 con durata ventennale, prorogabile.

Onere complessivo gravante nell'anno a carico del bilancio dell'ente € 3.800,00.

Numero rappresentanti dell'ente negli organi di governo: 1 (componente Assemblea).

Trattamento economico spettante ai rappresentanti dell'ente: 0.

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 48.396,96 (2011); € 10.230,32 (2012); € 3.390,73 (2013)

Si ritiene la partecipazione esclusa dagli obblighi di razionalizzazione in quanto il Consorzio è una forma associativa ex D.Lgs. 267/2000 e non una società.

Turri, 31.3.2015

Il Sindaco

Rita Cau

RELAZIONE TECNICA SULLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI TURRI
DOCUMENTO ALLEGATO AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

L'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate delle Amministrazioni locali è avvenuto in base alla disposizione contenuta all'art. 23 del DL 66/2014 ed integrata tramite la L. 89/2014 di conversione del suddetto Decreto; l'articolo in oggetto ha attribuito al Commissario straordinario per la spesa pubblica, l'obbligo di predisporre, “anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure:

- a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;
- b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;
- c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.”

LE VERIFICHE

I criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate da parte di ciascuna amministrazione locale al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere, sono indicati dal c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014; tale riferimento normativo salvaguarda il principio generale per il mantenimento delle partecipazioni in società di capitali, ovvero la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica, ai sensi di quanto previsto dai c. 27 – 29 dell'art. 3 della L. 244/2007; fatto salvo il suddetto principio generale, tutte le Amministrazioni locali sono tenute ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015; i presupposti di tale processo di razionalizzazione sono rappresentati dal perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione amministrativa;
- la tutela della concorrenza e del mercato

Sempre il c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 individua specifici criteri di cui tenere conto per la predisposizione del Piano di razionalizzazione.

A) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione

Ai sensi del c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007, "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.".

In base a tale precetto, in base anche agli sviluppi interpretativi in materia, le amministrazioni devono verificare:

- l'oggetto sociale effettivo (non solo quello formalizzato negli atti societari);
- la natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell'Ente;
- le ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno;
- la situazione economica e patrimoniale della società;
- il rispetto dei tetti numerici in ragione della categoria demografica cui appartiene Il Comune (art. 14 comma 32 d.l. n. 78/2010);
- il divieto di commistione fra attività strumentali e di erogazione di servizi pubblici locali (art. 13 comma 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006);
- l'eventuale presenza di società strumentali rientranti nell'ambito precettivo dell'art. 4 del d.l. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012."

Premesso che alcuni dei suddetti punti sono decaduti a seguito dell'evoluzione normativa (abrogazione delle disposizioni di cui al c. 32 dell'art. 14 del DL 78/2010 e dell'art. 4 del DL 95/2012), le rimanenti raccomandazioni offrono importanti indicazioni su come applicare il criterio in oggetto nell'ambito della predisposizione del Piano di razionalizzazione; di fatto occorrerà verificare:

- gli effettivi servizi resi dalla società e compararli con le priorità istituzionali dell'ente al fine di dimostrarne la stretta inerenza;
- accertare l'impossibilità di internalizzare i suddetti servizi;

- valutare la competitività dell'offerta assicurata dalla partecipata (anche in termini di ripercussioni economiche e patrimoniali sulla società di cui l'ente è socio) rispetto ad alternative di mercato, motivando il mantenimento della partecipazione in quanto l'offerta di beni e servizi risulta economicamente più vantaggiosa;
- accertarsi altresì che la partecipata non rappresenti una minaccia per il mercato, gestendo una commistione di servizi strumentali e servizi pubblici locali.

B) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

Pertanto, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba tuttavia essere effettuato un vaglio dell'effettiva operatività della società.

C) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni

Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dalla legge finanziaria 2008; il c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007 prevede infatti che "Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

D) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica

Occorre verificare se siano presenti partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; e laddove siano verificate tali condizioni di base, l'ente, sarà tenuto ad accorpate tali società in un'unica realtà partecipata.

E) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il suddetto criterio propone già uno specifico ambito di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo; si rammenta che attualmente la norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato e degli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica (sia diretta che indiretta), ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non possa superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Oltre a tali misure sugli oneri degli amministratori, peraltro obbligatoria, è necessaria un'analisi di efficienza di ogni singola partecipata e la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento, (ad esempio il costo del personale).

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Il Comune di TURRI partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Abbanoa spa
2. Società consortile GAL Marmilla ar.l.

Per completezza, si precisa che il Comune di TURRI, oltre a far parte dell'Unione dei Comuni "Marmilla", partecipa al Consorzio Turistico "Sa Corona Arrubia", con una quota del 5 % e al Consorzio obbligatorio "Autorità d'ambito territoriale della Sardegna".

1. ABBANOVA SPA

Con la Legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n. 36 del 1/5/1994 (cd. Legge Galli), a sua volta adottata in recepimento della normativa europea.

La legge regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di un unico gestore (Abbanova) e di un'unica tariffa.

In precedenza il sistema contava oltre 130 gestori, tra società di capitali e gestioni comunali, con abnormi disparità di trattamento tra i territori. L'Autorità d'Ambito ha optato per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ad un unico soggetto: una società per azioni interamente a capitale pubblico, (secondo le modalità di cui all'art. 113, comma 5 lett. c) del Testo Unico degli Enti Locali), così escludendo il ricorso alle procedure mediante gara.

All'atto di sottoscrizione della fusione, SIDRIS ha assunto la denominazione Abbanova s.p.a..

I suoi azionisti altro non erano che i 299 comuni già soci delle società consorziate e transitoriamente la Regione Sardegna per il tramite di ESAF, Ente in liquidazione.

Abbanova ha prestato il suo servizio in base ad una convenzione con una durata di 26 anni, sulla base del Piano d'Ambito approvato nel 2002.

Quote di partecipazione: 0,0234760 % (al 30/06/2014)

Durata impegno: 31/12/2100

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari: ANNO 2011: - 12.581.191 (perdita);

ANNO 2012: - 11.587.246 (perdita); ANNO 2013: 71.967.535 (utile).

La partecipazione del comune di Turri alla Società Abbanova Spa rientra nel novero delle possibilità offerte dalla Legge 244/2007 in quanto le attività svolte dalla società sono da definirsi di "interesse generale" secondo il concetto di derivazione comunitaria.

2. SOCIETA' CONSORTILE GAL MARMILLA A.R.L.

Il GAL è una società consortile a responsabilità limitata. La società sostiene e promuove il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento degli attori del territorio e la partecipazione dei soggetti privati, garantendo la loro adeguata presenza nella costituzione del partenariato e nella composizione degli organi decisionali.

L'attività sociale sarà riferita ai seguenti ambiti operativi:

- a. Valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e culturale;
- b. Agricoltura ed attività connesse ed affini, agriturismo e turismo rurale;
- c. Animazione, comunicazione e sensibilizzazione dello spazio economico-sociale e civile di competenza nonché dello spazio rurale;
- d. Concorso allo sviluppo e al miglioramento della qualità della vita delle zone rurali;
- e. Concorso al miglioramento e allo sviluppo dell'ambiente economico e sociale;
- f. Sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario e società cooperative;
- g. Caratterizzazione, valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti relativi con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed originali;
- h. Sostegno ed incentivazione alla creazione ed allo sviluppo di attività agricole connesse, affini e collaterali, turistiche, artigianali, industriali e del terziario;
- i. Formazione professionale ed ausili all'occupazione compresi i servizi di sostituzione temporale e di accompagnamento;
- j. Ricerche di mercato ed altre attività di promozione e valorizzazione, nonché servizi collettivi anche informatici e telematici;
- k. Studi, consulenze e ricerche, nonché ogni altra attività connessa, complementare e/o affine alle precedenti.

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050

Misura della partecipazione dell'ente: 1,61%

Durata dell'impegno: fino al 2050

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari: UTILE ESERCIZIO (2011) € 18.416; (2012) € 357; (2013) € 6.

Il GAL Marmilla ha finalità di pubblico interesse, avendo ad oggetto la gestione di servizi di sviluppo turistico e rurale. Sussistono, pertanto, le condizioni per un mantenimento delle quote nella predetta società. Inoltre, grazie all'azione della società, si rende possibile partecipare attivamente a bandi europei e nazionali, al fine di reperire specifici finanziamenti per l'attività dell'Ente.

3. AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA

La Legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n. 36 del 1/5/1994 (cd. Legge Galli), a sua volta adottata in recepimento della normativa europea.

La legge regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di un unico gestore (Abbanoa) e di un'unica tariffa.

Il definitivo avvio della riforma del Servizio Idrico Integrato (SII) è stato consacrato con la legale costituzione del consorzio obbligatorio Autorità d'Ambito, quale forma di cooperazione tra i Comuni e le Province rientranti nell'unico ATO regionale. La formale costituzione dell'Autorità d'Ambito, è avvenuta a seguito di un procedimento avviato dal Commissario Governativo per l'emergenza idrica che ha anticipato i primi adempimenti dell'Autorità e ne ha promosso la procedura di elezione.

In attuazione dell'articolo 1, comma 1 quinquies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2010, n. 42, e nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del servizio idrico integrato, le funzioni già svolte dall'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna sono esercitate, dal 1° gennaio 2013 sino alla data di entrata in vigore della suddetta legge, da un commissario straordinario nominato, sulla base di una designazione del Consiglio delle autonomie locali, con decreto del Presidente della Regione e scelto tra coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la carica di sindaco o di amministratore locale".

Il decreto n. 79/2013 del Presidente della Regione ha dato l'avvio operativo all'attività della nuova Gestione Commissariale che, in attuazione della L.R. 11/2013, ha operato dal 10 giugno u.s. per lo svolgimento delle funzioni già svolte dall'Autorità d'Ambito, soppressa a livello nazionale dalla legge n. 42 del 201

Attività svolte a favore dell'ente o delle attività di servizio pubblico affidate: **CONSORZIO PUBBLICO PER LA PROGRAMMAZIONE, REGOLAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Misura della partecipazione dell'ente : 0,026876553 %

Valore in euro: 618,16.

Durata dell'impegno: Costituito in data 25.09.2003 a tempo indeterminato

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari. Utile d'esercizio: ANNO 2011: €. 1.540.038,74; ANNO 2012: €. 1.490.653,17; ANNO 2013: €. 2.343.327,08.

L'attività di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi esclusivamente civili, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue configura attività di "interesse generale" secondo il concetto di derivazione comunitaria e per cui rientrante nel novero delle casistiche possibili ex L.n. 244/2007.

4. CONSORZIO TURISTICO “SA CORONA ARRUBIA”

Il Consorzio turistico costituito, ai sensi dell'art. 31 del T.U.E.L., vede la partecipazione di 20 Comuni : Barumini - Collinas - Furtei - Genuri - Gonnostamatza - Las Plassas – Mogoro - Lunamatrona - Pauli Arbarei - Sanluri - Sardara - Segariu - Siddi – Setzu- Tuili- Turri - Ussaramanna - Villamar - Villanovaforru e Villanovafranca.

Le finalità sono le seguenti: Promozione e gestione di tutte le iniziative atte allo sviluppo turistico, artigianale, industriale, agricolo, commerciale nonché della valorizzazione dei beni ambientali, archeologici, architettonici, storici, demoantropologici della peculiarità della zona, attraverso l'esecuzione degli studi necessari allo sviluppo integrale della zona e la progettazione, promozione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di interesse comune nonché la promozione e organizzazione e la gestione di formazione professionale.

Misura della partecipazione dell'ente: 5%

Durata dell'impegno: Costituito nel 1999 con durata ventennale, prorogabile.

Onere complessivo gravante nell'anno a carico del bilancio dell'ente € 3.800,00.

Numero rappresentanti dell'ente negli organi di governo 1 (componente Assemblea).

Trattamento economico spettante ai rappresentanti dell'ente: 0 .

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: € 48.396,96 (2011); € 10.230,32 (2012); € 3.390,73 (2013).

Turri, 27.03.2015

Il Responsabile del Servizio Amministrativo- Finanziario
Dott. Daniele Lai